

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1873

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964

*Presentato alla Presidenza il 24 novembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo di emigrazione di cui si propone la ratifica è destinato a sostituire quello ora vigente fra l'Italia e la Svizzera, firmato a Roma il 22 giugno 1948.

Le ragioni che hanno indotto i governi dei due paesi a concludere un nuovo Accordo di emigrazione si riassumono nella esigenza di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia verso la Confederazione elvetica e di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori italiani in Svizzera.

In proposito, è interessante osservare la dinamica dell'emigrazione italiana verso la Svizzera negli ultimi anni. I lavoratori italiani di ambo i sessi che si trovavano nella Confederazione nel 1959 erano 243.000, l'anno successivo il loro numero salì a 303.000, a 392.000 nel 1961, a 454.000 nel 1962 ed a 472.000 nel 1963. Le disposizioni svizzere miranti a non far aumentare il numero dei lavoratori stranieri occupati nel paese hanno

influito sul totale del 1964 (474.000), che è rimasto quasi stazionario rispetto all'anno precedente. I lavoratori italiani rappresentano il contingente straniero di gran lunga più numeroso e desiderato: essi costituiscono il 66 per cento della mano d'opera venuta dall'estero, seguiti a considerevole distanza dagli spagnoli (11,5 per cento) e dai tedeschi (11 per cento). In queste cifre non sono compresi i lavoratori italiani domiciliati in Svizzera (cioè coloro che vi hanno risieduto stabilmente per oltre 10 anni), che, con i loro familiari, ammontano a circa 80.000.

I vantaggi più importanti che il nuovo Accordo assicura agli emigrati italiani nella vicina Confederazione, rispetto all'Accordo precedente, riguardano la riduzione del periodo di attesa per il ricongiungimento delle famiglie, i benefici concessi ai lavoratori dopo 5 anni di soggiorno, e, infine, la possibilità per i lavoratori stagionali di ottenere l'equiparazione con quelli annuali, totalizzando i precedenti soggiorni.

Conviene osservare al riguardo che, vigente il vecchio Accordo, il periodo di attesa richiesto perché la famiglia del lavoratore italiano ottenesse il permesso di soggiorno in Svizzera era originariamente di 10 anni, successivamente ridotto a 5 e poi a 3: con il nuovo Accordo il periodo massimo d'attesa è portato a 18 mesi, ulteriormente riducibile in casi particolari. Inoltre, sempre in casi particolari, potrà essere autorizzata la venuta degli ascendenti, sia del lavoratore che di sua moglie, ciò che finora non era consentito.

Allo stato attuale delle norme vigenti, i lavoratori italiani con permesso annuale potevano ottenere l'autorizzazione di cambiare mestiere e cantone solo dopo 10 anni di soggiorno continuato nella Confederazione. Col nuovo Accordo, tale termine è ridotto a 5 anni. Analoga riduzione è intervenuta per quanto riguarda la possibilità di iscrizione agli uffici di collocamento e alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione.

Finora i periodi di lavoro stagionale non potevano essere cumulati e perciò i nostri lavoratori stagionali non avevano la possibilità di essere ammessi a godere dei benefici che può invece maturare il lavoratore annuale. Né quest'ultimo aveva la possibilità di vedere totalizzati ai fini dell'anzianità di soggiorno i periodi di lavoro eventualmente compiuti in precedenza come stagionale. Con il nuovo Accordo, i lavoratori che abbiano soggiornato in Svizzera almeno 45 mesi durante 5 anni consecutivi ed abbiano un contratto annuale, saranno subito equiparati ai lavoratori annuali ai fini della possibilità di farsi raggiungere dalla famiglia. Inoltre, i mesi di lavoro compiuti come stagionali saranno computati ai fini dell'ottenimento degli altri vantaggi riconosciuti ai lavoratori annuali dopo 5 o 10 anni di soggiorno.

A tali principali innovazioni se ne aggiungono non poche altre relative al reclutamento dei lavoratori, al loro lavoro, alle case, alle scuole, sia come impegni fra i due governi, sia come compiti che le autorità interessate intendono affrontare di comune accordo attraverso l'opera di un'apposita Commissione mista.

Conviene, pertanto, per meglio valutare l'importanza dell'Accordo, esaminarne in maggior dettaglio le clausole, il Protocollo finale e le dichiarazioni comuni.

Il Capo I definisce il campo di applicazione dell'Accordo, precisando che esso riguarda tutti i lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni relative ai lavoratori

frontalieri (articolo 1). La legislazione elvetica, infatti, demanda al Consiglio Federale la facoltà di emanare norme circa il piccolo traffico di confine, d'intesa con le autorità cantonali interessate. Queste norme variano da cantone a cantone e non hanno una specifica relazione con la nazionalità dei lavoratori, il cui ingresso e soggiorno in Svizzera è comunque regolato nel quadro della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora degli stranieri, compresa tra le disposizioni elvetiche richiamate nell'articolo 10 dell'Accordo. I lavoratori italiani che si recano giornalmente in Svizzera sono circa 20.000, nella massima parte occupati nel Canton Ticino.

Il Capo II riguarda il reclutamento in Italia dei lavoratori desiderosi di recarsi in Svizzera. Le modalità stabilite in proposito sono frutto dell'esperienza ed hanno per noi lo scopo di evitare che un lavoratore possa essere assunto in condizioni svantaggiose. A questo preciso fine è stato escluso il tramite di agenzie di collocamento private che svolgano le loro attività a scopo di lucro (articolo 2). Per lo stesso motivo, il contratto di lavoro che sarà offerto ai lavoratori italiani dovrà corrispondere al modulo-tipo concordato fra le autorità italiane e quelle svizzere. Esso sarà redatto in italiano, in francese e in tedesco e sarà obbligatorio per tutte le assunzioni che avvengono in base all'Accordo (articolo 5). Ogni singolo contratto dovrà essere sottoposto al visto di approvazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana competente (articoli 4 e 6).

Il Capo III stabilisce che le spese di viaggio del lavoratore dalla residenza in Italia al posto di lavoro sono a carico del datore di lavoro e precisa le modalità relative al rimborso delle spese stesse (articolo 9 e paragrafo III del Protocollo finale).

Il Capo IV si riferisce alle condizioni di ingresso e di soggiorno in Svizzera, che sono regolate, salve le clausole più favorevoli previste dall'Accordo, dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalle convenzioni bilaterali italo-svizzere e dalla Decisione del Consiglio dell'O.E.C.E. che regola le condizioni di impiego dei cittadini dei paesi membri (articolo 10).

L'articolo 11 stabilisce che i lavoratori italiani, dopo 5 anni di soggiorno in Svizzera, otterranno, nel quadro delle disposizioni svizzere di ordine generale sull'impiego della manodopera straniera, il rinnovo senza formalità del permesso di soggiorno per il posto

di lavoro che già occupano o il permesso di cambiare mestiere e cantone. In caso di grave disoccupazione nel loro settore professionale, verrà comunque accordato loro il permesso di esercitare un altro mestiere. Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto in Svizzera un soggiorno superiore ai 5 anni fosse costretto a lasciare il paese, sarà tenuto conto del soggiorno compiuto agli effetti del computo del periodo di soggiorno che dà diritto ai vantaggi previsti dall'Accordo, nel caso che egli faccia ritorno in Svizzera entro 2 anni dalla partenza (paragrafo IV del Protocollo finale).

L'articolo 12, integrato dal paragrafo V del Protocollo finale e dalla Dichiarazione comune I, stabilisce che i lavoratori stagionali italiani, dopo aver trascorso in Svizzera 45 mesi durante 5 anni consecutivi ed essersi procurato un lavoro annuale nella loro professione, otterranno un permesso di dimora annuale e potranno farsi raggiungere immediatamente dalla famiglia, sempreché dispongano di un alloggio conveniente. Allo scadere del sessantesimo mese di soggiorno effettivo, essi potranno inoltre ottenere tutti i vantaggi previsti per i lavoratori annuali dopo, appunto, 5 anni di soggiorno.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, l'articolo 13 stabilisce che il lavoratore italiano con permesso annuale potrà far venire la famiglia a vivere con lui, in Svizzera, sempreché disponga di un alloggio conveniente, quando il suo soggiorno ed impiego possono essere considerati sufficientemente stabili e durevoli. La Dichiarazione comune II precisa in sostanza che queste ultime condizioni sono raggiunte dopo 18 mesi di regolare e ininterrotto soggiorno in Svizzera. Come si rileva dalla stessa Dichiarazione, da parte italiana si sarebbe desiderato che nessun periodo di attesa fosse imposto alla riunione delle famiglie ma occorre al riguardo osservare che l'intervallo è stato riconosciuto necessario dalle autorità svizzere in relazione alla situazione attuale dell'economia elvetica. Per questo, in ogni modo, il termine di 18 mesi non è stato posto nel testo dell'Accordo, ma soltanto indicato nella Dichiarazione comune. Inoltre esso si riferisce solo ai lavoratori generici, perché la stessa Dichiarazione, ritenendo che per i lavoratori specializzati la stabilità dell'impiego e soggiorno sia in certo modo connessa con la loro qualifica, considera un termine di 6 mesi per il ricongiungimento delle famiglie dei lavoratori di questa categoria. Comunque, a prescindere dalla categoria e dalla situazione oggettiva

del lavoratore, è previsto che in circostanze gravi l'ammissione della famiglia potrà essere autorizzata dopo periodi più brevi. In casi particolari potrà inoltre essere autorizzata l'ammissione degli ascendenti, sia del lavoratore che di sua moglie.

Infine, l'articolo 14 afferma che la visita medica all'ingresso in Svizzera mira a salvaguardare sia la salute pubblica che quella dei singoli lavoratori. Difatti, a differenza di quanto finora è previsto, le autorità federali si impegnano a non respingere, e quindi a curare, i lavoratori italiani che al ritorno in Svizzera dopo aver trascorso un breve periodo di tempo fuori del paese presentino stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno nella Confederazione (paragrafo VI del Protocollo finale).

Il Capo V concerne le condizioni di lavoro e le provvidenze sociali per i lavoratori italiani, che l'articolo 15 impone essere identiche a quelle previste per i lavoratori svizzeri, in particolare per quanto concerne la retribuzione, l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni e dall'igiene, nonché in materia di alloggi. L'obbligo di vigilanza sulla osservanza della parità di tali condizioni incombe sulle autorità svizzere, alle quali — comprese quelle giudiziarie — i lavoratori italiani potranno adire alle stesse condizioni dei nazionali (articolo 15).

Come già detto, dopo 5 anni di soggiorno in Svizzera, i lavoratori italiani avranno la facoltà di iscriversi al servizio pubblico di collocamento ed alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione. È inoltre previsto che qualora non potesse essere rinnovato il permesso di dimora per un lavoratore italiano assicurato, il termine della sua partenza dalla Svizzera verrà fissato in modo che egli possa comunque percepire tutte le indennità di disoccupazione spettantegli (articolo 16 e paragrafo VII del Protocollo finale).

La sicurezza sociale dei lavoratori italiani occupati nella Confederazione è regolata dalla Convenzione su tale materia, conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962 (articolo 16). Essa, già approvata dai competenti organi costituzionali italiani e svizzeri, è entrata in vigore il 1° settembre scorso, in seguito alla firma dell'Accordo. Come è noto, la Convenzione determina la uguaglianza di trattamento tra cittadini italiani e svizzeri in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti, il cui periodo contributivo minimo è ridotto da 10 ad un solo anno, ed estende ai lavoratori italiani il nuovo ramo dell'assicurazione invalidità, completando inoltre l'appli-

cazione nei loro confronti dell'assicurazione infortuni e malattie professionali e rendendo obbligatoria l'assicurazione contro le malattie.

Una novità di considerevole valore pratico e morale è rappresentata dalla clausola dell'articolo 18, per la quale le autorità svizzere esamineranno, di concerto con quelle italiane e con gli ambienti interessati, in quale modo non solo i lavoratori italiani, ma anche le loro famiglie, potranno essere aiutati a superare le difficoltà che dovessero incontrare in Svizzera, specie nel primo periodo di adattamento.

Il Capo VI contempla le modalità di applicazione e interessa soprattutto per l'articolo 22, relativo alla Commissione Mista. Questa Commissione avrà il compito non solo di esaminare e di adoperarsi per risolvere le difficoltà che potessero sorgere nell'interpretazione e applicazione dell'Accordo, ma anche quello di trattare ogni altra questione connessa con l'immigrazione ed il soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera, compresi i problemi relativi alle loro famiglie. Questa è una novità rispetto al vecchio Accordo, la cui importanza non occorre sottolineare. La Commissione Mista verrà costituita con l'entrata in vigore dell'Accordo e si riunirà su semplice richiesta di una delle parti.

Il sovente citato Protocollo finale fa parte integrante dell'Accordo vero e proprio ed ha la funzione di illustrarne talune norme, precisandone la portata e le modalità di applicazione.

Le Dichiarazioni Comuni mirano a completare alcuni criteri enunciati nel testo dell'Accordo, ovvero espongono il punto di vista delle autorità dei due paesi nei confronti di questioni non direttamente trattate dall'Accordo, ma comunque interessanti i lavoratori italiani in Svizzera. Tra queste dichiarazioni figurano gli affidamenti da parte elvetica circa l'interessamento delle autorità federali per

raccomandare ai Cantoni di porre i lavoratori italiani su un piano di parità con gli svizzeri nell'applicazione delle norme in materia di alloggi sovvenzionati e di tutela degli inquilini (Dichiarazione III), per semplificare il sistema di imposizione sui redditi di lavoro (Dichiarazione IV), per collaborare con le iniziative italiane intese a migliorare l'assistenza scolastica ai figli dei lavoratori (Dichiarazione V) e per esaminare il problema del trasporto delle salme (Dichiarazione VI).

Conviene aver presente che l'Accordo è stato articolato nella struttura in cui si presenta in relazione alle esigenze particolari connesse con l'organizzazione federale svizzera, dove — come è noto — il potere è in massima parte decentrato, e anche se di competenza federale, è praticamente esercitato attraverso i Cantoni, mentre in molti casi, come in materia di imposte, di scuole e di politica degli alloggi, il potere normativo spetta esclusivamente agli stessi Cantoni, nei confronti dei quali, in questi casi, il governo federale ha soltanto la facoltà di raccomandare l'adozione di determinati provvedimenti.

Per tutte queste ragioni il Governo si augura che l'approvazione dell'Accordo di emigrazione fra l'Italia e la Svizzera da parte del Parlamento italiano possa aver luogo con carattere di urgenza, così da sancire la comune volontà dei governi italiano ed elvetico di assicurare ai lavoratori italiani in Svizzera ed alle loro famiglie migliori condizioni di vita e di lavoro.

Ciò appare a più forte ragione necessario per il fatto che da parte svizzera nel messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea che accompagna la presentazione dell'Accordo, si dichiara la precisa intenzione di affrettarne l'approvazione così che lo scambio delle ratifiche possa avvenire al più presto e l'Accordo sia in vigore il 1° gennaio 1965.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

## ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera,

considerando la necessità di rendere più semplici e più rapide le modalità del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,

solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro, hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Max HOLZER, Direttore dell'Ufficio Federale dell'Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

### I. — CAMPO DI APPLICAZIONE

#### ARTICOLO 1.

1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.

### II. — RECLUTAMENTO IN ITALIA

#### ARTICOLO 2.

##### *Accettazione delle richieste.*

1. I datori di lavoro che svolgono la loro attività in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorità italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative.

2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilità pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtù della legislazione svizzera sono altresì ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attività a scopo di lucro.

3. Le autorità italiane terranno conto delle necessità della Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.

## ARTICOLO 3.

*Richieste numeriche.*

1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all'Ambasciata d'Italia a Berna (in seguito l'Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell'occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri.

2. L'Ambasciata trasmetterà le richieste al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in Roma, il quale stabilirà quali siano gli Uffici del lavoro e della massima occupazione (in seguito gli uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le operazioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terrà conto, per quanto possibile, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il reclutamento è desiderato.

3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all'Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmetterà ai richiedenti.

4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la facoltà di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Essi prenderanno preventivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.

5. — Spetterà ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori prescelti i contratti di lavoro vistati dall'Ambasciata oppure dal Consolato d'Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

6. — Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorità italiane si adopereranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.

## ARTICOLO 4.

*Richieste nominative.*

Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominalmente indicato, gli farà pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.

## ARTICOLO 5.

*Contratti di lavoro.*

I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d'intesa con l'Ufficio Federale dell'Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.

## ARTICOLO 6.

*Validità del visto.*

1. — Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sarà valido per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovrà essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione.

2. — Il visto non sarà nuovamente richiesto per i lavoratori stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attività.

3. — Quanto sopra varrà anche per i lavoratori italiani che, durante la validità del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.

ARTICOLO 7.

*Emolumento per il visto.*

1. — Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sarà percepita la somma di 10 franchi, per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun'altra somma potrà essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera.

2. — La somma suddetta sarà a carico del datore di lavoro e non dovrà essere dedotta dal salario del lavoratore.

3. — Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avrà diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verrà accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.

ARTICOLO 8.

*Rilascio dei passaporti.*

I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.

III. — RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

ARTICOLO 9.

1. — Il datore di lavoro rimborserà le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore.

2. — Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state sostenute dalle autorità italiane, il datore di lavoro si libererà dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorità. Questo rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se quest'ultimo è ancora occupato presso il datore di lavoro.

IV. — AMMISSIONE IN SVIZZERA

ARTICOLO 10.

*Condizioni di ingresso e di soggiorno.*

1. — L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica che regola l'impiego dei cittadini dei paesi membri, del 30 ottobre 1953-7 dicembre 1956, ripresa dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici.

2. — Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Dichiarazione del 5 maggio 1934.

ARTICOLO 11.

*Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera.*

1. — I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:

a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che già occupano; il permesso sarà rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, sempreché la validità del loro passaporto lo consenta:



b) otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare un'altra attività professionale in qualità di lavoratori dipendenti.

2. — In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore è occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterrà comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualità di lavoratore dipendente, un'altra attività professionale che non sia colpita dalla disoccupazione.

3. — Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.

## ARTICOLO 12.

*Lavoratori stagionali.*

1. — I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un'occupazione annuale nella loro professione.

2. — I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualità di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno.

3. — Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.

## ARTICOLO 13.

*Riunione della famiglia.*

1. — Le autorità svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.

2. — Affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.

## ARTICOLO 14.

*Controllo sanitario.*

Il controllo sanitario all'ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di sanità pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sarà limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comporterà alcuna spesa per i lavoratori.

## V. — CONDIZIONI DI LAVORO E PROVVIDENZE SOCIALI

## ARTICOLO 15.

*Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione.*

1. — I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro.

2. — Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene nonché in materia di alloggi.

3. — Le autorità svizzere vigileranno affinché queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi.

4. — I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei nazionali, adire le autorità amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avrà la possibilità di farsi rappresentare davanti alle autorità giudiziarie svizzere.

ARTICOLO 16.

*Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione.*

1. — Il servizio pubblico svizzero del collocamento sarà aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera.

2. — Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.

ARTICOLO 17.

*Sicurezza sociale.*

La sicurezza sociale dei lavoratori italiani è regolata dalla Convenzione su tale materia, conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, nonché dagli accordi complementari.

ARTICOLO 18.

*Adattamento alle condizioni di vita.*

1. — Le autorità svizzere esamineranno, di concerto con le autorità italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento.

2. — Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.

ARTICOLO 19.

*Trasferimento dei risparmi.*

I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in Italia nel quadro dell'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.

VI. — MODALITÀ DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 20.

*Collaborazione amministrativa.*

1. — Le amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le modalità particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo.

2. — Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.

ARTICOLO 21.

*Reclami.*

I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del Consolato.

ARTICOLO 22.

*Commissione mista.*

1. — Verrà costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potrà farsi assistere dagli esperti necessari.

2. — La Commissione esaminerà e si adopererà a risolvere le difficoltà che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potrà anche incaricarsi di ogni altra questione re-

lativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa farà, se del caso, le necessarie proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo.

3. — La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunirà in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.

## VII. — DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 23.

#### *Ratifica, entrata in vigore e validità.*

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna al più presto possibile.

2. L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino al 31 dicembre successivo, dopodiché verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

3. Esso sarà frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1° novembre 1964.

4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cesserà di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sarà abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per l'Italia*  
STORCHI

*Per la Svizzera*  
HOLZER

## PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (in seguito l'Accordo), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno tenuto a precisare i seguenti punti:

### I.

In merito all'articolo 7 dell'Accordo, viene precisato che le autorità italiane destineranno all'assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera l'emolumento percepito per la validazione dei contratti di lavoro.

### II.

Circa le modalità di rimborso delle spese di viaggio, previsto all'articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo, è stato convenuto che l'ente incaricato della riscossione farà pervenire al datore di lavoro un avviso di pagamento attestante che il lavoratore ha beneficiato di un buono per il viaggio gratuito sul percorso italiano e contenente l'indicazione della somma da rimborsare. Detto avviso dovrà pervenire al datore di lavoro entro tre settimane dalla data di entrata in servizio del lavoratore; trascorso tale termine, il datore di lavoro potrà ritenersi liberato dall'obbligo del rimborso, versando l'importo al lavoratore.

### III.

In relazione all'articolo 11 dell'Accordo, i termini « regolare ed ininterrotto » non escludono la possibilità, per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non superino i due mesi.

Questa precisazione vale anche per l'articolo 16 dell'Accordo.

### IV.

1. Circa l'articolo 11 dell'Accordo, le autorità svizzere applicheranno la riserva prevista al paragrafo 3 solo se ciò si rendesse necessario in casi particolari. Le autorità svizzere faranno tutto il possibile, in tali casi, per accordare il trattamento più favorevole consentito dalle disposizioni limitative dell'impiego della manodopera straniera.

Questa precisazione vale anche per l'articolo 12, paragrafo 3 dell'Accordo.

2. — Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto un soggiorno superiore ai cinque anni fosse costretto a lasciare la Svizzera, sarà tenuto conto del soggiorno compiuto in Svizzera agli effetti del calcolo dei periodi di soggiorno che danno diritto ai vantaggi previsti dall'Accordo, qualora egli faccia ritorno in Svizzera entro due anni dalla partenza.

### V.

1. — In merito all'articolo 12 dell'Accordo, si precisa quanto segue:

a) I lavoratori stagionali, che durante 5 anni consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale, possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, salva restando la condizione prevista all'articolo 13, paragrafo 2 dell'Accordo.

b) Tali lavoratori, allo scadere del sessantesimo mese di soggiorno effettivo in Svizzera, otterranno i vantaggi previsti dagli articoli 11 e 16 dell'Accordo.

c) Per tali lavoratori, i periodi di soggiorno compiuti in Svizzera in qualità di stagionali saranno computati nel calcolo della durata della residenza prevista per il rilascio del permesso di domicilio.

VI.

1. — In relazione all'articolo 14 dell'Accordo, si precisa che l'espressione « stretto necessario » significa che i lavoratori italiani saranno sottoposti ai soli esami diagnostici relativi alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi ed alla sifilide.

2. — Circa la frequenza di questi esami, le autorità federali si riservano di fissarla tenendo conto dell'interesse dei lavoratori e della tutela della salute pubblica.

3. — Le autorità federali s'impegnano a non respingere, al loro ritorno in Svizzera, i lavoratori italiani che, dopo aver trascorso un limitato periodo di tempo all'estero, presentano stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno in Svizzera.

VII.

1. — Per quanto riguarda l'articolo 16, paragrafo 2 dell'Accordo, l'obbligo d'iscrizione ad una cassa di assicurazione contro la disoccupazione è determinato in Svizzera a seconda delle disposizioni cantonali, trattandosi di decisione di competenza dei Cantoni in virtù della Costituzione federale; spetta perciò alle autorità cantonali competenti di decidere se l'iscrizione dei lavoratori italiani aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera debba essere obbligatoria, oppure facoltativa. I lavoratori italiani iscritti alle casse di assicurazione contro la disoccupazione beneficeranno, in caso di disoccupazione, dello stesso trattamento riservato ai nazionali.

2. — Ove il permesso di dimora di un lavoratore assicurato non potesse essere rinnovato il termine per la sua partenza dalla Svizzera verrà fissato in modo ch'egli possa quanto meno percepire tutte le indennità di disoccupazione spettantigli.

Il presente Protocollo finale, che è parte integrante dell'Accordo, sarà ratificato e avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo medesimo.

FATTO in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo della Repubblica Italiana*  
STORCHI

*Per il Consiglio Federale Svizzero*  
HOLZER

## DICHIARAZIONI COMUNI

All'atto della firma, in data odierna, dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato le seguenti Dichiarazioni comuni:

### I.

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 12 dell'Accordo la Delegazione svizzera riconosce che, in taluni settori, il carattere stagionale dell'impiego si è modificato. Così è avvenuto, ad esempio, per l'industria dei laterizi e così pure per le fabbriche di cemento. Tenuto conto di tale evoluzione, le autorità federali sono intervenute presso le autorità cantonali competenti, perché rilascino permessi annuali alla manodopera straniera occupata in maniera continuativa in tali attività.

Le autorità federali hanno inoltre invitato i Cantoni ad esaminare favorevolmente, anche per altri settori di attività a carattere stagionale, come, ad esempio, l'edilizia, l'agricoltura e l'industria alberghiera, le domande concrete miranti a trasformare un permesso stagionale in un permesso annuale ogni qualvolta ciò sia giustificato dalle condizioni economiche e professionali, nonché dalle condizioni di esercizio delle imprese.

Le autorità federali sono pronte a confermare queste direttive ai Cantoni affinché non sia fatto uso del permesso stagionale se non compatibilmente con la natura di tale permesso.

### II.

1. — In relazione all'articolo 13 dell'Accordo, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali daranno istruzione ai Cantoni di considerare come sufficientemente stabili e durevoli il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani dopo un periodo di diciotto mesi di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera e di consentire a partire da quel momento la riunione delle famiglie. La condotta personale e professionale di tali lavoratori non dovrà tuttavia aver dato luogo a lagnanze riconosciute fondate dalle autorità.

Per i lavoratori specializzati verrà raccomandato ai Cantoni di ammettere le loro famiglie entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di dimora.

Resta comunque inteso che l'autorizzazione a far venire la famiglia è concessa solo se questa dispone di un alloggio adeguato. Nel caso che entrambi i coniugi lavorino, le autorità svizzere accerteranno che la custodia o la sorveglianza dei loro bambini sia assicurata in condizioni soddisfacenti.

In considerazione di gravi circostanze, l'ammissione della famiglia potrà, in casi particolari, essere autorizzata dopo periodi più brevi.

L'ammissione di congiunti in linea ascendente del lavoratore o della di lui moglie potrà, sempre in casi particolari, essere autorizzata qualora il negarla dovesse apparire particolarmente grave in relazione alla situazione familiare.

La Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali si riservano, a seconda delle circostanze, di modificare il periodo di diciotto mesi secondo il quale il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani possono essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.

Circa la portata dell'espressione « regolare ed ininterrotta », vale la precisazione di cui al punto III del Protocollo finale annesso all'Accordo firmato in data odierna.

2. — La Delegazione italiana dichiara che il proprio Governo ritiene e desidera che nessun periodo di attesa venga imposto alla riunione delle famiglie. Essa prende atto che il summenzionato periodo di attesa è stato stabilito dalle autorità federali in relazione alle circostanze attuali e formula il voto che dette autorità continuino a dedicare tutta la loro attenzione a questo problema.

## III.

In materia di alloggi la Delegazione svizzera dichiara quanto segue:

1. — Le disposizioni adottate in materia di alloggi, in particolare quelle che si riferiscono alla tutela degli inquilini, si applicano anche ai lavoratori italiani. Le autorità federali hanno invitato ripetutamente i Governi cantonali a esercitare un'attenta vigilanza sull'applicazione di tali disposizioni ai lavoratori stranieri e a subordinare l'ammissione di tali lavoratori e delle loro famiglie alla condizione di disporre di un alloggio adeguato. In ogni caso, le autorità dalle quali dipende l'ammissione degli stranieri, o gli organi speciali di controllo, procedono a delle inchieste quando le condizioni di alloggio diano luogo a reclami.

Gli articoli 13, paragrafo 2 e 15, paragrafo 2 dell'Accordo saranno applicati nel senso della presente dichiarazione.

2. — La Confederazione favorisce la costruzione degli alloggi sovvenzionati. Non esiste alcuna disposizione nella legislazione federale che escluda i lavoratori italiani dalla locazione di alloggi sovvenzionati. La maggior parte dei Cantoni non ha del pari emanato disposizioni che impongano un regime speciale per gli stranieri.

Le autorità federali sono pronte a raccomandare a tutti i Cantoni di vigilare a che l'applicazione delle norme in materia avvenga su di un piano di parità tra gli italiani e gli svizzeri e ad invitare inoltre i Cantoni che abbiano disposizioni speciali per gli stranieri a modificarle nel senso di porre gli stranieri alla pari con i nazionali.

## IV.

1. Circa l'imposizione sul reddito di lavoro, la Delegazione svizzera dichiara che i Cantoni hanno introdotto, o stanno per introdurre, delle procedure speciali destinate a semplificare e a facilitare la determinazione e l'esazione delle imposte sul reddito dei lavoratori stranieri, e in particolare l'imposizione alla fonte. In considerazione della diversità di tali procedure e dell'evoluzione in corso in questa materia, le due Delegazioni hanno convenuto che tale questione sarà esaminata dalla Commissione mista.

2. Per quanto concerne l'imposizione dei lavoratori stagionali, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali raccomanderanno ai Cantoni di fondarsi, per la determinazione del tasso dell'imposta, sul reddito di lavoro conseguito durante il periodo che viene preso come base per l'imposizione e per una durata annua di lavoro di undici mesi, o 2.300 ore al massimo, ferme restando le disposizioni cantonali più favorevoli ai lavoratori.

## V.

1. La Delegazione italiana constata con soddisfazione che, a fianco delle iniziative italiane nel campo delle scuole per i figli dei lavoratori italiani, vari Cantoni hanno già adottato provvedimenti per permettere ai figli dei lavoratori italiani d'integrarsi più facilmente nei corsi delle scuole pubbliche svizzere, in cui la lingua e i metodi d'insegnamento differiscono sensibilmente da quelli a cui sono abituati. Essa auspica che le autorità federali raccomandino a tutti i Cantoni di fare in modo che i figli dei lavoratori italiani possano superare più agevolmente le difficoltà di lingua e d'insegnamento che incontrano.

Inoltre, la Delegazione italiana formula il voto che le autorità federali raccomandino ai Cantoni di ricercare una soluzione che permetta ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie. Le autorità italiane sono pronte a collaborare a tale compito, a richiesta delle autorità svizzere.

2. La Delegazione svizzera tiene a precisare che in Svizzera l'istruzione pubblica è in generale di competenza dei Cantoni. Essa conferma che in diversi Cantoni sono stati presi provvedimenti intesi a facilitare l'inserimento dei figli dei lavoratori italiani nelle scuole pubbliche svizzere. Le autorità federali raccomanderanno a tutti i Cantoni di adottare o di estendere l'applicazione di questi provvedimenti.

In merito alla possibilità che dovrebbe essere data ai figli dei lavoratori italiani di seguire delle lezioni di italiano in aggiunta alle materie obbligatorie, la Delegazione svizzera prende atto del voto formulato dalla Delegazione italiana e dichiara che le autorità federali lo porteranno a conoscenza delle autorità cantonali, raccomandando a queste ultime di dedicare la loro attenzione a tale problema.

VI.

La Delegazione italiana ha esposto infine il problema del trasporto in Italia delle salme dei lavoratori italiani deceduti in Svizzera. Si tratta di una questione che deve essere giustamente valutata nel suo aspetto umano. In ragione delle spese, spesso rilevanti, causate dal decesso di un lavoratore la cui salma deve essere trasportata in Italia, la Delegazione italiana chiede che le autorità svizzere esaminino la questione del pagamento di tali spese, e segnatamente delle spese del trasporto fino alla frontiera svizzera.

La Delegazione svizzera prende atto di tale richiesta e dichiara che le autorità federali la esamineranno con comprensione.

Roma, 10 agosto 1964

*Per il Governo della Repubblica Italiana*

STORCHI

*Per il Consiglio Federale Svizzero*

HOLZER



## ACCORD ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE RELATIF A L'EMIGRATION DE TRAVAILLEURS ITALIENS EN SUISSE

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,  
désireux d'adapter à la situation actuelle les dispositions réglant le mouvement migratoire  
traditionnel d'Italie en Suisse,  
considérant la nécessité de simplifier et d'accélérer les modalités du recrutement des travail-  
leurs italiens et la procédure relative à l'émigration de ces travailleurs en Suisse,  
soucieux d'améliorer les conditions de séjour des travailleurs italiens en Suisse et de leur  
assurer le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne leurs conditions de travail,  
ont résolu de reviser l'Arrangement relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse,  
conclu entre les deux Pays le 22 juin 1948, et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à cet effet:

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE:

Monsieur Max HOLZER, Directeur de l'Office Fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers  
et du Travail;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Monsieur Ferdinando STORCHI, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères;  
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont  
convenus des dispositions suivantes:

### I. — CHAMP D'APPLICATION

#### ARTICLE PREMIER.

Le présent Accord s'applique aux travailleurs italiens en Suisse, sous réserve des dispo-  
sitions particulières relatives aux frontaliers.

### II. — RECRUTEMENT EN ITALIE

#### ARTICLE 2.

##### *Recevabilité des demandes.*

1. — Les employeurs qui exercent leur activité en Suisse et désirent recruter des travail-  
leurs en Italie feront appel au concours des autorités italiennes compétentes. Les demandes  
pourront être numériques ou nominatives.

2. — Sont aussi admis à présenter des demandes les associations professionnelles et les  
organismes d'utilité publique suisses habilités à exercer le placement en vertu du droit suisse.  
En revanche, les demandes présentées par des agents privés exerçant cette activité à fin  
lucrative ne sont pas recevables.

3. — Les autorités italiennes tiendront compte des besoins de la Suisse lors du recrutement  
de travailleurs disposés à émigrer.

#### ARTICLE 3.

##### *Demandes numériques.*

1. — Les demandes numériques de main-d'oeuvre seront présentées à l'Ambassade d'Italie  
à Berne (ci-après l'Ambassade). Elles contiendront des indications précises et complètes sur  
la nature de l'emploi, le genre et la qualification de la main-d'oeuvre désirée, les conditions de

travail, de rémunération, de prévoyance sociale, de logement et de subsistance, ainsi qu'au sujet des retenues opérées sur le salaire pour les assurances, les impôts, les taxes et autres charges.

2. — L'Ambassade transmettra les demandes au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale à Rome qui déterminera par quels offices du travail et du plein emploi (ci-après les offices du travail) pourront être effectuées les recherches de main-d'oeuvre en Italie; il tiendra compte, autant que possible, des préférences que les requérants auront exprimées en ce qui concerne les régions où le recrutement est désiré.

3. — Les offices du travail s'emploieront à recruter la main-d'oeuvre demandée. Ils feront parvenir les listes nominatives des candidats à l'Ambassade, qui, à son tour, les transmettra aux requérants.

4. — Sitôt qu'ils seront en possession de ces listes, les requérants auront la faculté de se rendre au lieu de recrutement en Italie pour prendre contact avec les travailleurs qui leur sont destinés et, cas échéant, les accompagner en Suisse. Ils s'entendront au préalable avec l'office du travail chargé du recrutement.

5. — Il incombera aux requérants de faire parvenir aux travailleurs sélectionnés les contrats de travail visés par l'Ambassade ou par le Consulat d'Italie compétent (ci-après le Consulat), en même temps que les assurances d'autorisation de séjour délivrées par la police cantonale des étrangers compétente.

6. — Si un travailleur recruté sur demande numérique ne donne pas suite à son engagement ou est empêché de se rendre en Suisse, les autorités italiennes s'emploieront à présenter sans retard la candidature d'un autre travailleur possédant les aptitudes voulues.

ARTICLE 4.

*Demandes nominatives.*

L'employeur qui désire engager en Italie un travailleur nominativement désigné lui fera parvenir un contrat de travail visé par le Consulat, ainsi que l'assurance d'autorisation de séjour délivrée par la police cantonale des étrangers compétente.

ARTICLE 5.

*Contrats de travail.*

Les contrats de travail soumis au visa seront rédigés sur une formule dont les autorités italiennes établiront le texte et les clauses d'entente avec l'Office Fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (ci-après l'Office fédéral). Il en sera de même pour toute modification ultérieure.

ARTICLE 6.

*Validité du visa.*

1. — Le visa accordé par l'Ambassade ou le Consulat sera valable pour toute la durée du séjour en Suisse du travailleur. Il n'aura pas à être renouvelé en cas de changement de place ou de profession.

2. — Le visa ne sera pas exigé à nouveau pour les travailleurs saisonniers qui, après avoir quitté la Suisse à la fin de la saison munis d'une assurance d'autorisation de séjour valable pour la saison suivante, désirent y retourner pour y reprendre leur activité.

3. — Il en sera de même pour les travailleurs italiens qui, pendant la durée de leur autorisation de séjour, s'absentent temporairement de Suisse.

ARTICLE 7.

*Émoluments de visa.*

1. — Il sera perçu par l'Ambassade ou le Consulat un émoulement de 10 francs par contrat de travail visé. Aucun autre émoulement ne pourra être exigé de ce fait pendant la durée du séjour en Suisse du travailleur.

2. — L'émoulement sera à la charge de l'employeur. Il ne devra pas être déduit du salaire du travailleur.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — L'employeur qui aura versé l'émolument sans avoir pu obtenir la main d'oeuvre demandée aura droit au remboursement de la somme versée. Le remboursement ne sera pas accordé lorsqu'il s'agit d'une demande nominative demeurée sans résultat du fait que le travailleur demandé n'a pu répondre à l'appel de l'employeur par la faute de celui-ci.

## ARTICLE 8.

*Délivrance des passeports.*

Les travailleurs italiens recrutés en Italie sur demande numérique ou nominative y obtiendront leur passeport au vu du contrat de travail, visé selon les dispositions ci-dessus, pourvu qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi italienne.

## III. — REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE

## ARTICLE 9.

1. — L'employeur remboursera les frais de voyage au travailleur qu'il a fait venir d'Italie. Ce remboursement se fera dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en service du travailleur.

2. — Si les frais de voyage en territoire italien ont été payés par les autorités italiennes, l'employeur s'acquittera de l'obligation de les rembourser en les versant à un organisme désigné par ces autorités. Ce remboursement se fera dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en service du travailleur, si ce dernier est encore occupé chez l'employeur.

## IV. — ADMISSION EN SUISSE

## ARTICLE 10.

*Conditions d'entrée et de séjour.*

1. — L'entrée des travailleurs italiens et leur droit de séjour en Suisse se déterminent d'après les dispositions de la législation suisse sur le séjour et l'établissement des étrangers, de la Déclaration du 5 mai 1934 concernant l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868<sup>1</sup> et de la Décision du Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique régissant l'emploi des ressortissants des pays membres, du 30 octobre 1953-7 décembre 1956, reprise par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

2. En ce qui concerne leur établissement en Suisse, les travailleurs italiens seront soumis au régime prévu à l'article 2, 2<sup>e</sup> alinéa, de la Déclaration du 5 mai 1934.

## ARTICLE 11.

*Travailleurs ayant cinq ans de séjour en Suisse.*

1. Les travailleurs italiens ayant séjourné en Suisse d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans au moins bénéficieront des avantages suivants:

a) il obtiendront le renouvellement de leur autorisation de séjour pour la place qu'ils occupent déjà; si la validité de leur passeport est suffisante, l'autorisation sera renouvelée successivement pour deux périodes de deux ans chacune, puis, une troisième fois, pour une durée adéquate jusqu'à la délivrance du permis d'établissement;

b) ils obtiendront dans n'importe quel Canton l'autorisation de changer de place ou d'exercer une autre activité professionnelle en qualité de salarié.

2. En cas de chômage grave s'étendant, dans la région, à toute la branche professionnelle dans laquelle un travailleur est employé, le renouvellement de l'autorisation de séjour pour la place occupée ou l'autorisation de changer de place pourra ne pas être accordé. Dans ce cas, le travailleur obtiendra en revanche l'autorisation d'exercer, en qualité de salarié, une autre activité professionnelle ne souffrant pas de chômage.

3. Sont réservées les prescriptions suisses qui restreignent l'emploi de main-d'oeuvre étrangère pour des raisons impérieuses d'intérêt national.

ARTICLE 12.

*Travailleurs saisonniers.*

1. Les travailleurs saisonniers qui, durant cinq ans consécutifs, ont séjourné régulièrement pendant au moins 45 mois en Suisse pour y travailler, obtiendront sur demande une autorisation de séjour non saisonnière, à condition qu'ils trouvent un emploi à l'année dans leur profession.

2. Les mois de travail que le travailleur a accomplis en Suisse en qualité de saisonnier seront déduits des délais qui sont fixés pour l'octroi des avantages prévus en matière de séjour.

3. Sont réservées les prescriptions suisses qui restreignent l'emploi de main-d'oeuvre étrangère pour des raisons impérieuses d'intérêt national.

ARTICLE 13.

*Regroupement familial.*

1. Les autorités suisses autoriseront l'épouse et les enfants mineurs d'un travailleur italien à rejoindre le chef de famille pour résider avec lui en Suisse, dès l'instant où le séjour et l'emploi de ce travailleur pourront être considérés comme suffisamment stables et durables.

2. Pour que l'autorisation puisse être accordée, le travailleur devra toutefois disposer pour sa famille d'un logement convenable.

ARTICLE 14.

*Contrôle sanitaire.*

Le contrôle sanitaire à l'entrée en Suisse, requis pour des raisons de santé publique ainsi que dans le propre intérêt des travailleurs, sera limité au strict nécessaire. Ce contrôle n'entraînera pas de frais pour les travailleurs.

V. — CONDITIONS DE TRAVAIL ET MESURES SOCIALES.

ARTICLE 15.

*Egalité de traitement et contrôle des conditions d'engagement.*

1. Les travailleurs italiens seront employés en Suisse aux mêmes conditions de travail et de rémunération que la main-d'oeuvre nationale, dans le cadre des prescriptions légales, des usages professionnels et locaux et, cas échéant, des conventions collectives ou des contrats-types de travail.

2. Ils bénéficieront des mêmes droits et de la même protection que les nationaux en ce qui concerne l'application des lois sur le travail, la prévention des accidents et l'hygiène, ainsi qu'en matière de logement.

3. Les autorités suisses veilleront à l'observation de ces dispositions et vérifieront en particulier si les conditions individuelles d'engagement y sont conformes.

4. — Les travailleurs italiens pourront, aux mêmes conditions que les nationaux, s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires compétentes dans les conflits en matière de travail. Si un conflit en matière de travail n'a pu être réglé avant le départ du travailleur celui-ci aura la possibilité de se faire représenter devant les autorités judiciaires suisses.

ARTICLE 16.

*Placement et assurance-chômage.*

1. — Le service public suisse de l'emploi sera ouvert aux travailleurs italiens qui ont cinq ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse.

2. — Ces travailleurs seront admis à s'affilier aux caisses suisses d'assurance-chômage dans les conditions fixées par la législation suisse.

ARTICLE 17.

*Sécurité sociale.*

La sécurité sociale des travailleurs italiens est régie par la Convention sur la matière, conclue entre la Suisse et l'Italie le 14 décembre 1962, ainsi que par les accords complémentaires.

ARTICLE 18.

*Adaptation aux conditions de vie.*

1. — Les autorités suisses examineront de concert avec les autorités italiennes et les milieux intéressés comment les travailleurs italiens et leurs familles peuvent être aidés à surmonter les difficultés pratiques qu'ils rencontrent en Suisse spécialement durant la période d'adaptation.

2. — Avec le consentement de l'Office fédéral, des organismes privés pourront collaborer à cette tâche.

ARTICLE 19.

*Transfert d'économies.*

Les travailleurs italiens pourront transférer librement leurs économies en Italie dans le cadre de l'Accord monétaire européen du 5 août 1955.

VI. — MESURES D'APPLICATION

ARTICLE 20.

*Collaboration administrative.*

1. — Les administrations compétentes des deux Pays arrêteront en commun les mesures de détail que nécessitera leur coopération en vue de l'exécution du présent Accord.

2. — Elles échangeront régulièrement toutes les informations propres à assurer cette coopération.

ARTICLE 21.

*Réclamations.*

Les réclamations qui parviendront à l'Ambassade ou au Consulat au sujet de l'application du présent Accord seront transmises aux autorités suisses compétentes, qui procéderont aux enquêtes nécessaires, prendront, s'il y a lieu, contact avec l'Ambassade ou le Consulat et s'efforceront de trouver une solution convenable. Celle-ci sera portée à la connaissance de l'Ambassade ou du Consulat.

ARTICLE 22.

*Commission mixte.*

1. — Il sera constituée une Commission mixte, composée de cinq délégués de chaque pays au plus. Chaque délégation pourra se faire assister par les experts nécessaires.

2. — La Commission examinera et s'emploiera à résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'interprétation et de l'application du présent Accord et qui n'auraient pu être résolues par la voie normale. Elle pourra aussi se saisir de toute autre question relative à l'immigration des travailleurs italiens et de leurs familles en Suisse. Elle fera, s'il y a lieu, les propositions nécessaires aux deux Gouvernements, cas échéant celle de modifier le présent Accord.

3. — La Commission mixte fixera son organisation interne et son mode de travail. Elle se réunira en Suisse ou en Italie à la demande d'une des deux Parties.

VII. — DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23.

*Ratification, mise en vigueur et validité.*

1. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. — L'Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et aura effet jusqu'au 31 décembre suivant, après quoi il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration annuelle.

3. — Il sera cependant appliqué provisoirement à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1964.

4. — L'Arrangement entre la Suisse et l'Italie relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse, du 22 juin 1948, cessera ses effets dès l'application provisoire du présent Accord et sera abrogé le jour de l'échange des instruments de ratification dudit Accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.

*Pour la Suisse*

HOLZER

*Pour l'Italie*

STORCHI

**PROCOLE FINAL**

Lors de la signature, à ce jour, de l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse (ci-après l'Accord), les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont tenu à préciser les points suivants:

## I.

En ce qui concerne l'article 7 de l'Accord, il est précisé que les autorités italiennes destineront l'émolument perçu pour le visa du contrat de travail à l'assistance des travailleurs italiens en Suisse.

## II.

Au sujet des modalités du remboursement des frais de voyage prévu à l'article 9, 2<sup>e</sup> alinéa de l'Accord, il a été convenu que l'organisme chargé de l'encaissement fera parvenir à l'employeur un avis attestant que le travailleur a bénéficié d'un bon de transport sur le parcours italien et indiquant le montant à rembourser. Cet avis devra parvenir à l'employeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en service du travailleur; passé ce délai, l'employeur peut se considérer comme libéré de son obligation par un remboursement fait entre les mains du travailleur.

## III.

En ce qui concerne l'article 11 de l'Accord, les termes « régulière et ininterrompue » n'excluent pas la possibilité, pour les travailleurs italiens, de se rendre à l'étranger afin d'y faire de brefs séjours de caractère passager ne dépassant pas deux mois.

Cette précision vaut également pour l'article 16 de l'Accord.

## IV.

1. — En ce qui concerne l'article 11 de l'Accord, les autorités suisses n'auront recours à la réserve prévue par le troisième alinéa que si cela se révélait nécessaire dans des cas d'espèce. Les autorités suisses s'efforceront alors d'accorder le traitement le plus favorable que les prescriptions restreignant l'emploi de main-d'œuvre étrangère permettent d'appliquer.

Cette précision vaut aussi pour l'article 12, 3<sup>e</sup> alinéa, de l'Accord.

2. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le travailleur italien ayant plus de cinq ans de séjour était obligé de quitter la Suisse, il sera tenu compte de la période de séjour accomplie en Suisse pour le calcul des délais donnant droit aux avantages que prévoit l'Accord lorsque le travailleur revient en Suisse dans les deux ans suivant son départ.

## V.

Au sujet de l'article 12 de l'Accord, il est précisé ce qui suit:

a) Les travailleurs saisonniers qui, durant 5 ans consécutifs, ont séjourné régulièrement pendant au moins 45 mois en Suisse pour y travailler et ont obtenu une autorisation de séjour non saisonnière, peuvent se faire rejoindre immédiatement par leurs familles, sous réserve de la condition prévue par l'article 13, 2<sup>e</sup> alinéa, de l'Accord.

b) Ces travailleurs, au terme du 60<sup>ème</sup> moi de séjour effectif en Suisse, obtiendront les avantages prévus aux articles 11 et 16 de l'Accord.

c) Pour ces travailleurs, le séjour accompli en Suisse en qualité de saisonnier entrera en compte dans le calcul de la durée de résidence prévue pour l'octroi de l'autorisation d'établissement.

## VI.

1. En ce qui concerne l'article 14 de l'Accord, on entend par « strict nécessaire » que les travailleurs italiens seront soumis aux seuls examens diagnostiques relatifs aux maladies infectieuses, en particulier à la tuberculose et à la syphilis.

2. En ce qui concerne la fréquence de ces examens, les autorités fédérales se réservent de la fixer en tenant compte de l'intérêt des travailleurs et de la sauvegarde de la santé publique.

3. Les autorités fédérales s'engagent à ne pas refouler, lors de leur rentrée en Suisse, les travailleurs italiens qui, après avoir passé un temps limité à l'étranger, présentent des états pathologiques en relation avec leur séjour précédent en Suisse.

#### VII.

1. En ce qui concerne l'article 16, 2<sup>e</sup> alinéa, de l'Accord, l'obligation de s'affilier à une caisse d'assurance-chômage se détermine en Suisse d'après les prescriptions cantonales, la décision étant de la compétence des Cantons en vertu de la Constitution fédérale; il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de décider si l'affiliation des travailleurs italiens ayant cinq ans de séjour en Suisse doit être obligatoire ou rester facultative. Les travailleurs italiens affiliés aux caisses d'assurance-chômage bénéficieront, en cas de chômage, du même traitement que les nationaux.

2. Si l'autorisation de séjour d'un travailleur assuré ne pouvait être renouvelée, le délai de départ de Suisse de ce travailleur serait fixé de manière qu'il puisse au moins épuiser son droit à des indemnités de chômage.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de l'Accord, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'Accord lui-même.

FAIT en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.

*Pour le Conseil Fédéral Suisse*

HOLZER

*Pour le Gouvernement de la République Italienne*

STORCHI



## DECLARATIONS COMMUNES

Lors de la signature, à ce jour, de l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé les Déclarations communes suivantes:

### I.

Indépendamment des dispositions de l'article 12 de l'Accord, la Délégation suisse admet que, dans certaines activités, le caractère saisonnier de l'emploi s'est modifié. Tel a été le cas, par exemple, pour l'industrie de la briqueterie et de la tuilerie ainsi que pour les fabriques de produits en ciment. Eu égard à cette évolution, les autorités fédérales sont intervenues auprès des autorités cantonales compétentes pour qu'elles délivrent des autorisations à l'année à la main-d'oeuvre étrangère occupée de façon continue dans ces activités.

Les autorités fédérales ont en outre invité les Cantons à examiner avec bienveillance, dans d'autres branches d'activités à caractère saisonnier, comme par exemple le bâtiment, l'agriculture et l'hôtellerie, les demandes concrètes tendant à transformer une autorisation saisonnière en une autorisation à l'année chaque fois que les conditions économiques et professionnelles, ainsi que les conditions d'exploitation des entreprises, le justifient.

Les autorités fédérales sont prêtes à confirmer ces directives aux Cantons pour qu'il ne soit fait usage de l'autorisation saisonnière que d'une manière compatible avec la nature de cette autorisation.

### II.

1. — Se référant à l'article 13 de l'Accord, la Délégation suisse déclare que les autorités fédérales donneront comme instructions aux Cantons de considérer comme suffisamment stables et durables le séjour et l'emploi des travailleurs italiens après un délai de dix-huit mois de présence régulière et ininterrompue en Suisse et d'admettre dès lors le regroupement des familles. Le comportement personnel et professionnel de ces travailleurs ne devra toutefois pas avoir donné lieu à des plaintes reconnues comme justifiées par les autorités.

Pour les travailleurs spécialistes, il sera recommandé aux Cantons d'admettre leurs familles dans les six mois à compter de la date de la délivrance du permis de séjour.

Il reste entendu que, dans tous les cas, l'autorisation de faire venir la famille ne sera donnée que si celle-ci dispose d'un logement convenable. Lorsque les deux conjoints travaillent les autorités suisses s'assureront que la garde ou l'hébergement des enfants est assuré dans des conditions satisfaisantes.

Dans des cas d'espèce, en considération de circonstances graves, la venue de la famille pourra être autorisée dans des délais plus courts.

Dans des cas d'espèce également, la venue des parents en ligne ascendante du travailleur ou de son épouse pourra être autorisée si le refus devait paraître particulièrement dur en raison de circonstances de famille.

La délégation suisse déclare que les autorités fédérales se réservent, suivant les circonstances, de modifier le délai de 18 mois selon lequel le séjour et l'emploi des travailleurs italiens peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables.

En ce qui concerne la portée des termes « régulière et ininterrompue », la précision donnée sous le chiffre III du Protocole final annexé à l'Accord signé à ce jour, est également valable.

2. — La délégation italienne déclare que l'opinion et le désir de son Gouvernement sont qu'aucun délai ne saurait être imposé à la réunion des familles. Elle prend acte que le délai susmentionné a été établi par les autorités fédérales eu égard aux circonstances actuelles et exprime le voeu que ces autorités continuent à vouer toute leur attention à ce problème.

III.

En matière de logement, la Délégation suisse déclare ce qui suit:

1. — Les prescriptions prises en matière de logement, notamment celles qui ont trait à la protection des locataires, s'appliquent également aux travailleurs italiens. Les autorités fédérales ont invité à maintes reprises les Gouvernements cantonaux à exercer une surveillance attentive sur l'application de ces prescriptions aux travailleurs étrangers et à subordonner l'admission de ces travailleurs et de leurs familles au fait de disposer d'un logement convenable. Dans tous les cas, les autorités dont dépend l'admission des étrangers ou les organismes spéciaux de contrôle procèdent à des enquêtes dès que les conditions de logement donnent lieu à des réclamations.

Les articles 13, 2<sup>e</sup> alinéa, et 15, 2<sup>e</sup> alinéa de l'Accord seront appliqués dans le sens de la présente déclaration.

2. — La Confédération favorise la construction de logements subventionnés. Il n'existe aucune disposition de droit fédéral écartant les travailleurs italiens de la location de logements subventionnés. La plupart des Cantons ne connaissent pas non plus de prescriptions imposant un régime particulier aux étrangers.

Les autorités fédérales sont prêtes à recommander à tous les Cantons de veiller à l'égalité entre Suisses et Italiens dans l'application des prescriptions sur la matière et à inviter en outre les Cantons qui ont des dispositions spéciales pour les étrangers à modifier ces prescriptions pour mettre ces derniers sur le même pied que les nationaux.

IV.

1. — Au sujet de l'imposition du revenu du travail, la Délégation suisse déclare que les Cantons ont introduit ou vont introduire des procédures spéciales destinées à simplifier et à faciliter la taxation et le recouvrement des impôts sur le revenu du travail des travailleurs étrangers, notamment l'imposition à la source. En considération de la diversité de ces procédures et de l'évolution en cette matière, les deux Délégations sont convenues que la question sera examinée par la Commission mixte.

2. — En ce qui concerne l'imposition des travailleurs saisonniers, la Délégation suisse déclare que les autorités fédérales recommanderont aux Cantons de se fonder, pour la fixation du taux de l'impôt, sur le revenu du travail acquis pendant la période servant de base à l'imposition et une durée annuelle de travail de onze mois ou 2.300 heures au maximum, les dispositions cantonales plus favorables aux travailleurs étant réservées.

V.

1. — La Délégation italienne constate avec satisfaction qu'à côté des initiatives italiennes dans le domaine de l'école pour les enfants des travailleurs italiens, plusieurs Cantons ont déjà pris des mesures en vue de permettre aux enfants des travailleurs italiens de s'intégrer plus facilement dans les classes des écoles publiques suisses, où la langue et les méthodes d'enseignement diffèrent sensiblement de celles auxquelles ils sont habitués. Elle souhaite que les autorités fédérales recommandent à tous les Cantons de faire en sorte que les enfants des travailleurs italiens puissent surmonter plus aisément les difficultés d'ordre linguistique et scolaire auxquelles ils se heurtent.

En outre, la Délégation italienne exprime le vœu que les autorités fédérales recommandent aux Cantons de rechercher une solution permettant aux enfants des travailleurs italiens de suivre des leçons d'italien à côté des matières obligatoires. Les autorités italiennes sont prêtes à collaborer à cette tâche, à la requête des autorités suisses.

2. — La Délégation suisse tient à préciser qu'en Suisse l'instruction publique est en principe de la compétence des Cantons. Elle confirme qu'en divers Cantons des mesures ont été prises en vue de faciliter le passage des enfants des travailleurs italiens dans les écoles publiques suisses. Les autorités fédérales recommanderont à tous les Cantons de prendre ou de développer ces mesures.

En ce qui concerne la possibilité pour les enfants des travailleurs italiens de suivre des leçons d'italien à côté des matières obligatoires, la Délégation suisse prend acte du vœu exprimé par la Délégation italienne et déclare que les autorités fédérales le porteront à la connaissance des autorités cantonales, en recommandant à ces dernières de vouer leur attention à ce problème.

VI.

La Délégation italienne a enfin exposé le problème du transport en Italie des corps des travailleurs italiens décédés en Suisse. Il s'agit là d'une question dont il importe de ne pas sousestimer l'aspect humain. En raison des frais souvent considérables provoqués par le décès d'un travailleur dont la dépouille mortelle doit être transportée en Italie, la Délégation italienne demande que les autorités suisses examinent la question du paiement de ces frais, notamment des frais de transport jusqu'à la frontière suisse.

La Délégation suisse a pris acte de cette requête et déclare que les autorités fédérales l'examineront avec compréhension.

Rome, le 10 août 1964

*Pour le Conseil Fédéral Suisse*  
HOLZER

*Pour le Gouvernement de la République Italienne*  
STORCHI